



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza

ORDINANZA N°. 99

Del 11/06/2020

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS. Disposizioni relative a spiagge libere, moli, scogliere e dighe. Modifiche.

IL SINDACO

- **Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 97 del 11/06/2020 ove, tra l'altro, si ordinava:

“- che l'accesso alle spiagge libere, ai moli e alle dighe è interdetto quale misura di Protezione Civile dalle ore 20,00 alle ore 08,00 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30/09/2020 eventualmente anche mediante temporaneo posizionamento di barriere fisiche che non comportino trasformazione del suolo;”

e che:

“Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.”;

- **Ritenuto** a modifica di quanto sopra di disporre:

“- che l'accesso alle spiagge libere, ai moli e alle dighe è interdetto quale misura di Protezione Civile dalle ore 19,00 alle ore 08,00 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30/09/2020 eventualmente anche mediante temporaneo posizionamento di barriere fisiche che non comportino trasformazione del suolo;”;

“Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.”;

- **Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

ORDINA

- di modificare l'Ordinanza Sindacale n. 97 del 11/06/2020, sostituendo le parole:

“- che l'accesso alle spiagge libere, ai moli e alle dighe è interdetto quale misura di Protezione Civile dalle ore 20,00 alle ore 08,00 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30/09/2020 eventualmente anche mediante temporaneo posizionamento di barriere fisiche che non comportino trasformazione del suolo;”;

con le parole:

“- che l'accesso alle spiagge libere, ai moli e alle dighe è interdetto quale misura di Protezione Civile dalle ore 19,00 alle ore 08,00 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30/09/2020 eventualmente anche mediante temporaneo posizionamento di barriere fisiche che non comportino trasformazione del suolo;”.

e le parole:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

“Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.”;

con le parole:

“Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.”.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e inserita sul sito internet del Comune di Diano Marina;

e trasmessa per conoscenza:

al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia a ½ PEC;

alla Capitaneria di Porto di Imperia;

alla Guardia Costiera di Diano Marina.

Diano Marina, 11/06/2020

IL SINDACO

On.le Giacomo CHIAPPORI